



Comune di Ardea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area IV tecnica – Servizio LL.PP.

DECRETO n. Prot. 25966 del 24/04/18

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Regione Lazio.

Legge n. 191 del 23/01/2009, art.2, comma 240.

D.G.R. n. 313 del 23/06/2010. D.G.R. n. 329 del 12/07/2010.

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 15/07/2010 e registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164.

Intervento n. 19. Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM). C.I.G.: 60740321C6 – C.U.P.: F76J14000430002.

Oggetto: Occupazione temporanea aree non soggette a procedimento espropriativo, ex art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Il Dirigente ad interim del Servizio LL.PP.

VISTO l'art. 42 della Costituzione Italiana;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 12, 49 del D.Lgs. n. 327/2001, che disciplinano la dichiarazione di pubblica utilità e l'istituto dell'occupazione temporanea;

VISTI gli artt. 37, 38, 40 e 50 del D.Lgs. n. 327/2001, che disciplinano le modalità di determinazione dell'indennità per l'occupazione;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)", e in particolare l'art.2 comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'art.63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240 della legge 23 gennaio 2009, n. 191, in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;



VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 313 del 23/06/2010 e n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali è stato approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 13/05/2016 in qualità di Commissario Straordinario delegato, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore delegato il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Ing. Wanda D'Ercole, a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. H00009 del 08/02/2018 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. H00020 del 23/03/2018 "Delega al Comune di Ardea della funzione di Autorità espropriante, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.b) del D.P.R. 327/2001, delle aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento";

PREMESSO che, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)" - C.I.G.: 60740321C6 – C.U.P.: F76J14000430002, si rende necessario l'accesso e l'uso di aree per esigenze di cantiere;

PREMESSO che, sulla base della progettazione approvata, non risultano tecnicamente possibili meno invasive modalità di accesso e di svolgimento dei lavori diverse dall'occupazione temporanea;

VERIFICATO che le aree oggetto del presente provvedimento sono state individuate con il progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Ardea n. 37 del 24/05/2013, e successivamente con il progetto esecutivo, approvato con determinazione del Comune di Ardea n. 238 del 30/12/2014, il quale ha determinato la stima delle indennità di occupazione temporanea ai sensi di legge

DECRETA

Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Ardea, e tramite quest'ultimo a favore della Regione Lazio, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione temporanea degli immobili di seguito elencati, siti nel comune di Ardea, in Via Santa Marina nei pressi della rocca del centro storico, autorizzandone la presa in possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori in oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi 12 dalla data di effettiva occupazione:

- a) Ditta catastale: Sig.Tovalieri Vittorio: Fg. 50 particella 254, sup. da occupare mq. 87, indennità € 110,20
- b) Ditta catastale: Sig.Tovalieri Vittorio: Fg. 50 particella 512, sup. da occupare mq. 643, indennità € 814,47
- c) Ditta catastale: Sig.Leofreddi Antonio : Fg. 50 particella 331, sup. da occupare mq. 90, indennità € 97,50

Art. 2 – Ai proprietari delle aree occupate è dovuta l'indennità sopra riportata, calcolata secondo l'art. 50 del D.P.R. 327/2001, ovvero pari a un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di esproprio, quest'ultima determinata con i criteri di cui all'art.40 del medesimo D.P.R. n. 327/2001.

Art. 3 – Le autorità comunali di Ardea provvederanno a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione temporanea ai proprietari interessati, unitamente alla "relazione su piano particellare (occupazione temporanea)" del progetto esecutivo che ha determinato la stima dell'indennità di occupazione temporanea.

Art. 4 – Entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla notifica di quanto sopra, i proprietari – al fine della corresponsione dell'indennità - dovranno dare formale comunicazione di condivisione dell'indennità come sopra stimata, unitamente alla certificazione – o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 -

attestante la piena e libera disponibilità del bene. In tal caso, la corresponsione dell'indennità verrà disposta entro i successivi 30 giorni.

In caso di non condivisione sulla misura delle indennità, i proprietari potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva dell'indennità di occupazione alla Commissione provinciale espropri prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.

Contro la determinazione della Commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'art. 54 del D.P.R. 327/2001 in quanto compatibili.

Art.5 – Decorsi i 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto – o ricevuta la formale condivisione dell'indennità unitamente a quanto sopra – verrà emanato l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui verrà stabilita l'esecuzione del presente decreto. Detto avviso sarà notificato ai proprietari dei fondi, nelle forme degli atti processuali civili, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le operazioni.

Il personale designato dal sottoscritto dirigente, unitamente al personale di ausilio, è autorizzato ad introdursi nelle suddette proprietà, ed incaricato della redazione dei verbali di immissione in possesso e della contestuale redazione degli stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, da redigersi in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di loro assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sui beni da occupare.

Art. 6 – Il presente provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del medesimo.

Art. 7 – Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune di Ardea, e sul sito web della Regione Lazio.

Art. 8 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica. Per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Allegati:

- *Relazione su piano particellare (occupazione temporanea) del progetto esecutivo;*
- *Visure catastali;*

Il Dirigente ad interim del servizio LL.PP.
Dott. Giuseppe Sciaudone



